

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La disciplina dell'Esame di Stato è regolata dal D.M. n. 741 del 03/10/2107 secondo quanto previsto agli artt. 5, 6, 7 del D.lgs. n.62/2017.

Ammissione all'Esame di Stato

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.M. citato, *"in sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti la classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.

La C.M. n. 1865 del 10/10/2017 precisa: *"Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione.*

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10".

Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso in decimi e sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale compiuto dall'alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione.

Come tale esso terrà conto:

- del percorso dell'alunno in relazione alla situazione di partenza;
- delle valutazioni conseguite nel corso di studi,
- delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori di competenza:
 - autonomia
 - relazione
 - partecipazione
 - responsabilità
 - consapevolezza.

Pertanto si giungerà alla determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato prendendo in considerazione:

✓ le medie delle valutazioni conseguite al termine di ogni anno scolastico, per poter delineare l'evoluzione del percorso dello studente;

✓ le eventuali ripetenze di anni scolastici;

✓ le parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline al termine del terzo anno;

✓ il giudizio di comportamento al termine del terzo anno.

La **media ponderata delle valutazioni dei tre anni**, arrotondata al centesimo, sarà per il Consiglio di Classe il punto di partenza per attribuire il voto di ammissione.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, avrà facoltà di arrotondare all'unità superiore, per frazione pari o superiore a 0,5, il voto di ammissione.

In presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline, relative all'ultimo anno di corso, il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto arrotondamento. Il voto di ammissione sarà, in questo caso, arrotondato per difetto.

In considerazione della valutazione del comportamento, del percorso scolastico triennale e degli indicatori di competenza che concorrono alla definizione del livello globale di maturazione, il Consiglio di Classe avrà facoltà di effettuare l'arrotondamento all'unità superiore.

Il Consiglio di Classe decide per l'attribuzione del voto di idoneità di utilizzare la media ponderata come sotto riportato:

- **per i primi due anni scolastici la media ponderata si calcola moltiplicando le medie ottenute per ogni anno per 25% (si considerano valori al centesimo). Per il terzo anno scolastico la media viene moltiplicata per 50%, considerando sempre i valori al centesimo;**
- per l'alunno /a che ha frequentato **solo due anni di scuola secondaria di I grado** presso il nostro istituto e di cui non si disponga la documentazione relativa alla classe I, la media ponderata si otterrà moltiplicando la media del primo anno (corrispondente alla classe II) **per 40% e la media del secondo anno, corrispondente alla classe III, per 60%.**
- Si precisa che a fronte della media in tal modo definita, alla luce delle previsioni del D.Lgs.62/2017, il Consiglio di classe può a sua insindacabile discrezione incrementare la media fino a 0,75 decimi di punto, in considerazione del percorso complessivo dell'alunno, secondo i seguenti indicatori, applicabili anche ad alunni giunti in questa scuola in anni successivi al primo, come da tabella che segue.

PARTECIPAZIONE	Da 0 a 0,15 punti
PROGRESSI	Da 0 a 0,15 punti
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO EDUCATIVO E DI APPRENDIMENTO	Da 0 a 0,45 punti
MAX	+ 0,75